

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

CVIII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. (3071) . . . . .	1413
PRESIDENTE . . . . .	1413, 1414
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia</i> . . . . .	1413
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Modificazione delle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (3929);	
PINTUS: Disposizioni in materia di protesti di cambiali e di altri titoli. (2149);	
SPADAZZI: Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiali. (3647) . . . . .	1414
PRESIDENTE . . . . .	1414, 1416, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422, 1423, 1425, 1426
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia</i> . . . . .	1415, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1423, 1424, 1425
COMANDINI . . . . .	1414, 1415, 1416, 1419, 1420, 1423, 1425
ZOBOLI . . . . .	1415
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i> . . . . .	1415, 1416, 1417, 1418, 1420, 1421, 1422, 1423
BREGANZE . . . . .	1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1422, 1423
KUNTZE . . . . .	1416, 1418, 1419, 1421, 1422, 1425
PREZIOSI OLINDO . . . . .	1417
DEGLI OCCHI . . . . .	1417, 1419, 1422
MIGLIORI . . . . .	1422
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1426

La seduta comincia alle 9,45.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (3071).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia ».

Do la parola all'onorevole Sottosegretario, che me l'ha richiesta, ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento, per un necessario coordinamento riguardante la parte finanziaria del provvedimento, cioè gli articoli 141 e 132.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per quanto riguarda l'articolo 141 del disegno di legge n. 3071, sono stati fatti al Ministero ulteriori accertamenti al fine di assicurare la copertura della spesa prevista ed è risultato che la copertura esiste per gli esercizi finanziari 1961-1962 e 1962-1963. Perciò la formula dell'articolo 141 che fu approvata ieri da questa Commissione può andare bene, solo che alle parole « per lo stesso esercizio », bisogna sostituire per ragione di coordinamento le altre: « per gli stessi esercizi ». E all'articolo 132, sia nel primo sia nel secondo comma bisogna sostituire alla data « 1° gennaio 1961 » l'altra: « 1° luglio 1961 ». Tutto ciò perché, per il secondo se-

mestre 1960-1961 verrebbe a mancare la copertura, in quanto nel fondo globale del Ministero del tesoro non è stata riportata questa spesa. Perciò la decorrenza va fissata dal 1° luglio 1961. In questo modo la copertura viene totalmente assicurata.

PRESIDENTE. Perciò l'articolo 141, relativo alla copertura finanziaria, resterebbe così formulato:

« All'onere derivante dalla presente legge relativo agli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-1963 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi destinata a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Se non vi sono osservazioni, metto in votazione la nuova formulazione dell'articolo 141, di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Correlativamente l'articolo 132 deve essere così formulato:

« Agli appuntati e alle guardie del Corpo che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto gli anni sessantacinque, spetta l'indennità speciale prevista dall'articolo 98 a decorrere dal 1° luglio 1961 o dal collocamento in pensione, se avvenuto posteriormente a questa ultima data.

La suddetta indennità speciale spetta anche, sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, al personale di cui al precedente comma che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1° luglio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge ».

Se non vi sono osservazioni, metto in votazione la nuova formulazione dell'articolo 132, di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (3929); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pintus: Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli (2149); Spadazzi: Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiari (3647).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » e delle proposte di legge: « Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli », di iniziativa del deputato Pintus; « Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiari », d'iniziativa del deputato Spadazzi.

Rammento alla Commissione che è stata già svolta la discussione generale su questi provvedimenti e che è stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge.

Passiamo, quindi, all'articolo 2:

« Ciascun notaio, nella propria sede, può valersi, giornalmente, dell'opera di un solo presentatore, salvo che, per esigenze del servizio, gli venga riconosciuta la facoltà di valersi di due presentatori.

Per i giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie di effetti, che non possono essere più di sei per ogni mese, può essere riconosciuta al notaio la facoltà di valersi di più presentatori, sino ad un massimo di sei ».

Gli onorevoli Degli Occhi, Bersani, Comandini, Palazzolo, Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 col seguente: « Ciascun notaio, nella propria sede, può valersi dell'opera di uno o più presentatori ».

Un altro emendamento è stato presentato dall'onorevole Zoboli: « Ciascun notaio nella propria sede può valersi di un solo presentatore ».

COMANDINI. La preoccupazione che ha spinto me ed alcuni colleghi a presentare tale emendamento, è questa: se stabiliamo che ci può essere un solo presentatore, dandogli anche un *plafond* massimo di accessi, può avvenire che una cambiale non riesca ad essere protestata, perché il presentatore ha già compiuto o sta per compiere quel deter-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

minato numero di accessi oltre il quale non può andare, a meno di violare la legge. Non è da escludersi che questa situazione si verifichi, specialmente nei giorni in cui si affollano le scadenze e i protesti sono più numerosi.

ZOBOLI. Io ho proposto che vi sia un solo presentatore, perché bisogna contemperare il compito che hanno gli ufficiali giudiziari con quello che hanno i notai per la presentazione delle cambiali. Se noi diamo la facoltà al notaio di estendere eccessivamente la possibilità di presentare delle cambiali, andiamo a restringere l'area dell'azione degli ufficiali giudiziari.

Dal punto di vista delle spese, i protesti fatti dagli ufficiali giudiziari dovrebbero costare di meno. Hanno un riferimento con le spese che vanno all'Erario, con un rimborso, con una diminuzione delle spese dell'erario. E mi sembra che limitare la estensione dei notai e lasciare il compito, e non restringerlo, che hanno gli ufficiali giudiziari sia un buon equilibrio.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. La antitetività degli emendamenti, dei quali abbiamo ascoltato l'illustrazione, dimostra che la via di mezzo è da preferirsi.

Del resto, io devo render noto che il Consiglio nazionale dei notai ha fatto pervenire il voto che sia approvata la legge nel testo già votato dal Senato. In realtà, la norma dell'articolo 2 serve a realizzare un equilibrio ai fini di un'equa ripartizione di lavoro e tende ad evitare il permanere e il cristallizzarsi di situazioni di accaparramento e di monopolio che sono state da tempo denunciate e che hanno creato condizioni di malessere nella categoria. Evidentemente, quando si accogliesse l'emendamento proposto dagli onorevoli Degli Occhi, Comandini e altri, la situazione rimarrebbe quella che è in atto. Si darebbe luogo, cioè, alla possibilità delle lamentate situazioni di accaparramento e di privilegio. Non credo, d'altra parte, che si possano verificare gli inconvenienti ai quali ha accennato l'onorevole Comandini, perché nel caso in cui l'unico presentatore o i più presentatori, secondo le varie ipotesi previste dalla legge, non fossero sufficienti per espletare un determinato servizio ne verrebbe che la richiesta di levare il pretesto sarebbe fatta ad altro pubblico ufficiale autorizzato a compiere le medesime operazioni.

Ritengo, quindi, di dover esprimere il parere che l'articolo sia approvato nel testo a noi venuto dal Senato.

Tutt'al più, se proprio si volesse introdurre una modifica, si potrebbe portare l'unico presentatore a due.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo insiste nel pregare la Commissione per l'approvazione del testo del disegno di legge nel quale mi pare che sono conciliate le diverse esigenze. Si cerca, cioè, di conciliare le due opposte esigenze: di limitare gli abusi e insieme di assicurare la regolarità del servizio. Ora, quando si dice che la norma generale è nel senso che al notaio è consentito di potersi valere giornalmente di un solo presentatore, salvo che per le esigenze di servizio gli venga riconosciuta la facoltà di valersi di due, così come il relatore proponeva; ma è bene, a parer mio, che resti il principio generale e la norma comune affermata nel senso che il notaio possa valersi solo dell'opera di un presentatore. Lo stesso articolo, come è facile rilevare, prevede tutte le varie possibilità, prevede, cioè, che, per particolari esigenze di servizio, questa facoltà di valersi di un solo presentatore, e l'altra di valersi di due presentatori e poi ancora, come previsto nel secondo comma dell'articolo, l'autorizzazione ai notai di potersi valere di più presentatori in determinati giorni della settimana, pure fissati nel numero e durante i quali le scadenze consuetudinarie siano divenute più numerose.

Mi pare che in questa maniera è garantito tutto: è garantita la normalità della situazione nel senso che si eliminano gli abusi della concorrenza e, però, contemporaneamente si garantisce la normalità del servizio.

Io pregherei, quindi, gli onorevoli colleghi a non voler insistere nei loro rispettivi emendamenti che, fra l'altro, sono tra di loro inconciliabili. Come rilevava il relatore, qui siamo nella via di mezzo che, mi pare, la più giusta e la più pratica.

COMANDINI. Mi permetto di aggiungere che sono d'accordo sulla necessità di stroncare l'accaparramento, fenomeno che, specialmente a Roma, è enorme e ingiustificabile e ha le sue radici non solo negli accaparratori, ma anche in altri campi. D'altra parte mi rendo anche conto dell'inconveniente che segnalavo poco fa. Perciò, penso che possa restare fermo il principio di un solo presentatore, ma che non si possa escludere che per particolari esigenze di servizio i presentatori possano anche essere più di due. Perciò si potrebbe dare al presidente della Corte di appello la facoltà di fissare, quando le esigenze del servizio lo richiedano, un numero di presentatori che non sia limitato a due.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi pare che questa esigenza sia prevista nel secondo comma dello stesso articolo 2.

COMANDINI. Nel secondo comma non si dice a chi spetta di valutare le particolari esigenze di servizio che richiedano l'opera di più presentatori; inoltre la questione del secondo comma è un'altra ed è molto delicata. Il secondo comma, infatti, si riferisce alle scadenze consuetudinarie, che una volta erano limitate al 15 e al 30 di ogni mese, mentre adesso sono molto diluite. Ma soprattutto è difficile trovare della gente che abbia i requisiti richiesti dalla legge e che sia disposta a lavorare soltanto per quattro o per sei giorni al mese. Perciò, secondo me, bisogna portare la modifica al primo comma e non al secondo, riservandoci ogni decisione sul secondo comma.

BREGANZE. Vorrei chiedere un chiarimento alla cortesia del relatore e dell'onorevole Sottosegretario. Il secondo comma prevede la possibilità, almeno teorica, che si possano trovare più persone le quali in un determinato numero di giorni realizzino la funzione di presentatore. Ora ricordo che con l'emendamento proposto dall'onorevole Kuntze al primo articolo è stata abolita la possibilità che il presentatore mandato dal notaio possa incassare l'importo della cambiale e rilasciare quietanza.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non è stata abolita questa possibilità, ma è stata estesa.

BREGANZE. Se ho male annotato nelle mie carte, ne chiedo venia. Ad ogni modo dicevo che qualora fosse esatto che è stata abolita la possibilità di effettuare l'incasso, l'inconveniente si aggraverebbe sensibilmente qualora ci fosse il numero di presentatori previsto dal secondo comma. Se ho mal ricordato, prego la gentilezza del collega Kuntze di chiarirmi la portata del suo emendamento votato all'articolo 1 su questo punto, perché mi riserverò di insistere o meno su questa segnalazione di inconveniente.

KUNTZE. Io credo, se non ricordo male, che il mio emendamento all'articolo 1 non fu accolto dalla Commissione. Le ragioni per le quali io proposi quell'emendamento che dissi allora e ripeto sinteticamente oggi, non erano quelle di vietare sinteticamente l'incasso della somma risultante dal titolo. Ma mi sembrava che questo fosse superfluo, in quanto, essendoci già il richiamo alle norme di legge sui protesti cambiari vigenti, era implicito che chi fosse autorizzato a levare protesto fos-

se anche autorizzato a riscuotere il relativo importo del titolo, più che rilasciare quietanza, perché in effetti non si rilascia quietanza, a restituire il titolo oppure ad annotare sul titolo la somma riscossa in caso di pagamento parziale. Questa era la ragione dell'emendamento da me proposto il quale, quindi, non mirava a quella finalità cui si riferiva adesso l'onorevole Breganze.

Io ritenevo pleonastico quel periodo, ecco perché ne proponevo la sospensione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Mi sembra che sia stato operato uno spostamento di quel comma.

KUNTZE. Uno spostamento per evitare che potesse interpretarsi che solo il presentatore del notaio avesse questa facoltà. Quel periodo, dunque, fu spostato in fine dell'articolo in modo da far intendere che qualsiasi presentatore, qualsiasi pubblico ufficiale autorizzato a levare il protesto avesse la facoltà prevista dall'articolo 1.

PRESIDENTE. L'onorevole Zoboli propone la sostituzione dell'intero articolo nella seguente formula: «Ciascun notaio nella propria sede può valersi dell'opera di un solo presentatore».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Il più lontano dal testo è quello dell'onorevole Comandini; perché, mentre l'emendamento dell'onorevole Zoboli si sposta per un'unità, quello di Comandini si sposta per più unità.

COMANDINI. Io non insisterei per la votazione, se fossimo d'accordo sulla formula di deferire al presidente della Corte d'appello la possibilità di nominarne di più.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Mi duole dover esprimere parere contrario, perché la possibilità che ricorra il bisogno costante di servirsi continuamente di più presentatori riflette una situazione che è da considerarsi anormale. Occorre partire dal presupposto che l'operazione della levata del protesto dovrebbe essere fatta da notaio. È già una modifica del sistema l'introduzione della figura del presentatore, e, quindi, per ogni notaio ci dovrebbe essere un solo presentatore.

Tuttavia, si va oltre questo concetto fino ad ammettere la possibilità che i presentatori siano due. L'eventualità di ricorrere a più presentatori non deve essere considerata come un'eventualità di carattere normale, perché in tal modo si alterano i termini del problema. Cosa deve essere considerata con riferimento a situazioni particolari senza di che la legge verrebbe a mancare alle sue finalità. Le esigenze di servizio che dovrebbero essere

III<sup>a</sup> LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17<sup>o</sup> GENNAIO 1963

tenute presenti ai fini di disporre che il notaio possa valersi di più presentatori da che cosa scaturirebbero se non dalla valutazione del lavoro che in atto determinati notai svolgono? Ma è proprio questo che si vuole evitare. Si vuole sbloccare questa situazione. Si vuole adottare, cioè, una nuova disciplina che consenta una ripartizione più equa del lavoro. Ecco la ragione principale della limitazione introdotta che deve essere mantenuta se si vogliono conseguire gli scopi ai quali essa è diretta.

**MANNIRONI**, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è fermo per il mantenimento del testo governativo.

**GUERRIERI EMANUELE**, *Relatore*. Anche io sono dello stesso parere.

**PREZIOSI OLINDO**. Una volta introdotto questo istituto del presentatore, è necessario assicurare il servizio continuativo, perché può verificarsi che, assegnando al notaio un solo presentatore, questo non sia disponibile e allora le conseguenze sarebbero veramente gravi.

Mi permetto poi di osservare a quanto a detto l'onorevole relatore, a proposito dei presentatori, che dovrebbero essere limitati, che lo stesso articolo 2, capoverso, prevede di servirsi di più presentatori nei giorni di più numerose scadenze consuetudinarie. Non si vede allora perché si debba al primo comma limitare il numero dei presentatori. Bisogna tener conto, per quello che mi risulta, che ci sono nella sola città di Roma 1.500 o 1.600 persone addette al lavoro dei protesti presso i notai; comunque, anche se non fosse completamente esatto questo dato, sappiamo che vi sono molte persone addette a questo servizio presso i notai, perché non tutti i notai se ne vogliono interessare. Ci sarà allora un numero notevole di persone che resterà senza lavoro.

Del resto mi si consenta di dire che la garanzia è data esclusivamente da quanto è previsto nell'articolo 1, perché si tratta sempre di persone di fiducia del notaio, che sono scelte tra quelle indicate dal consiglio notarile. Per queste considerazioni, credo che bisogna accogliere l'emendamento Degli Occhi e altri.

**DEGLI OCCHI**. Io insisto nell'emendamento presentato.

**PRESIDENTE**. Metto in votazione l'emendamento Degli Occhi e altri, di cui ho dato lettura. Si sono dichiarati contrari il Governo e il Relatore.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento Zoboli, di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge:

« Ciascun notaio, nella propria sede, può valersi, giornalmente, dell'opera di un solo presentatore, salvo che, per esigenze del servizio, gli venga riconosciuta la facoltà di valersi di due presentatori.

Per i giorni delle più numerose scadenze consuetudinarie di effetti, che non possono essere più di sei per ogni mese, può essere riconosciuta al notaio la facoltà di valersi di più presentatori, sino ad un massimo di sei ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Per i giorni indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, gli ufficiali giudiziari, se il ricorso agli aiutanti ufficiali giudiziari, ai sensi del n. 2 dell'articolo 1, non sia sufficiente a soddisfare tutte le esigenze del servizio, o quando l'ufficio sia privo di aiutanti ufficiali giudiziari, possono valersi, sotto la loro responsabilità, anche di presentatori da essi scelti tra persone di loro fiducia, incluse in un elenco da depositare preventivamente presso la Presidenza del Tribunale e che abbiano i requisiti previsti nel n. 1) dell'articolo 1.

In detta ipotesi il numero dei presentatori non può essere superiore al numero degli ufficiali giudiziari assegnati alla sede ».

Gli onorevoli Degli Occhi, Bersani, Comandini, Palazzolo e Papa avevano presentato un emendamento integralmente sostitutivo.

Questo emendamento non ha più ragione d'essere: si intende ritirato.

L'onorevole Breganze ha presentato un emendamento: dopo il primo comma (anzi alla fine di esso) aggiungere: « Tale facoltà può essere esercitata senza limitazione di giorni negli uffici che siano privi di aiutanti ufficiali giudiziari ».

Parallelamente, nello stesso comma, sopprimere le parole: « e quando l'ufficio sia privo di aiutante ufficiale giudiziario ».

**BREGANZE**. Nel testo attuale al primo comma si prevede che gli ufficiali giudiziari, sempre con riferimento ai giorni indicati nel secondo comma, dell'articolo precedente, cioè in non più di sei scadenze mensili, possano

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

avvalersi anche di presentatori laddove si tratti di circostanze o esigenze di servizio che lo rendano opportuno o laddove manchino nella sede gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Aggiungo che, come dice il secondo punto dell'articolo 1, gli ufficiali giudiziari normalmente si avvalgono quali presentatori dell'aiutante ufficiale giudiziario.

Ora io dico: è opportuno distinguere la sede in cui ci siano aiutanti ufficiali giudiziari. In quelle sedi in cui aiutanti non ci siano, l'ufficiale giudiziario non ha nemmeno questo normale sostituto — chiamiamolo così — che fa da presentatore. E c'è contrasto con quanto prevediamo nell'articolo 2 per i notai i quali non soltanto per i sei giorni di più intenso lavoro, possono avere un presentatore o anche due ma anche sei. Mi parrebbe, quindi, che limitatamente agli uffici che siano privi di aiutanti sia data facoltà di avvalersi di presentatori, a prescindere da quale sia il giorno del mese, in cui questa esigenza si presenti.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Trovo giusto l'emendamento proposto dall'onorevole Breganze e chiedo se la seconda ipotesi, quella cioè in cui l'ufficio sia privo di aiutante ufficiale giudiziario, non debba interpretarsi come un'ipotesi autonoma, indipendente da quella indicata nel secondo comma dell'articolo 2. Comunque, nel dubbio, mi pare che l'emendamento Breganze possa essere accolto, prevedendo esso le due ipotesi secondo la seguente formulazione: « Quando l'ufficio sia privo di aiutante ufficiale giudiziario oppure se, per i giorni indicati nel secondo comma dell'articolo precedente il ricorso agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi del numero 2 dell'articolo 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le esigenze del servizio, gli ufficiali giudiziari possono valersi sotto la loro responsabilità anche di presentatori da essi scelti tra persone di loro fiducia incluse in un elenco da depositare preventivamente presso la presidenza del tribunale, che abbiano i requisiti previsti dal n. 2 dell'articolo 1. In questo caso il numero dei presentatori non può superare il numero degli ufficiali giudiziari assegnati alla sede ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io credo che la forma sia chiara anche se manteniamo integralmente il testo dell'articolo 3 del disegno di legge.

BREGANZE. Se siamo d'accordo sulla sostanza, ma riusciamo a formularla più chiaramente, non c'è nessun danno.

PRESIDENTE. Dovrei allora mettere in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Breganze.

KUNTZE. A me sembra più chiara la formula del Relatore, per quanto possiamo essere tutti d'accordo sul concetto espresso dall'onorevole Breganze. Infatti, nella formula del Relatore, in maniera più incisiva si fanno risultare le due ipotesi previste dall'articolo 3 della legge.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io vorrei far presente soltanto che questo spostamento di frasi proposto dal collega relatore non modifichi per niente il contenuto dell'articolo. Mi pare che le due ipotesi — ripeto — sono nettamente marcate e distinte nella loro autonomia e che, quindi, le preoccupazioni del collega Breganze, dopo questi chiarimenti, non abbiano più ragione d'essere.

Mi scusino gli onorevoli colleghi, io mi preoccupo dell'aspetto pratico della questione; perché se noi il disegno di legge lo rimandiamo al Senato con una sola modifica, quale è quella apportata all'articolo 1, siamo più sicuri che la cosa passa più agevolmente. Se noi rimandiamo, ripeto, il disegno di legge con quella sola modifica, la cosa ha un aspetto molto più semplice e siamo sicuri che il Senato in cinque minuti se ne libererà.

L'essenziale è che siamo d'accordo sulla sostanza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento concordato.

L'onorevole Guerrieri propone la seguente formula per l'articolo 3: « Quando l'ufficio sia privo di aiutanti ufficiali giudiziari oppure se per i giorni indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, il ricorso all'aiutante ufficiale giudiziario, ai sensi del n. 2 dell'articolo 1, non sia sufficiente a soddisfare tutte le esigenze del servizio, gli ufficiali giudiziari possono valersi, sotto la loro responsabilità, anche di presentatori da essi scelti fra persone di loro fiducia, incluse in un elenco da depositare preventivamente presso la presidenza del tribunale e che abbiano i requisiti previsti nel n. 1) dell'articolo 1.

In detta ipotesi il numero dei presentatori non può essere superiore al numero degli ufficiali giudiziari assegnati alla sede ».

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'atto di protesta è redatto, in ogni caso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

Esso è sottoscritto anche dal presentatore nelle ipotesi di cui agli articoli precedenti ».

L'onorevole Kuntze propone un comma aggiuntivo:

« Quando il titolo, per qualsiasi motivo, non è presentato alla persona del debitore, dell'atto di protesto è dato avviso a quest'ultimo mediante raccomandata al domicilio dichiarato o eletto nel titolo ».

L'onorevole Breganze propone un comma aggiuntivo:

« Quando l'aiutante ufficiale giudiziario agisca quale presentatore, l'atto è controfirmato dall'ufficiale giudiziario ».

**KUNTZE.** Io credo che il mio emendamento non abbia bisogno di illustrazione, perché si illustra da sé. La ragione dell'emendamento è quella di portare all'effettiva conoscenza del debitore l'elevazione del protesto. Sappiamo per esperienza che molte volte il protesto è elevato senza che ci sia una formale comunicazione all'interessato. Avviene con una certa frequenza che il debitore si trova di fronte all'atto di protesto e alle conseguenze che ne derivano senza che l'atto di protesto — il quale ha la finalità principale di portare solennemente a conoscenza del debitore la richiesta di pagamento — sia legittimamente e formalmente avvenuto.

L'emendamento da me proposto si riferisce del resto a qualche cosa che già esiste nella nostra legislazione, perché nel caso di atti giudiziari che non possono essere notificati alla persona a cui l'atto è diretto, la legge dispone che l'ufficiale giudiziario ne dia notizia all'interessato attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per questa ragione ho ritenuto di proporre il mio emendamento, che non porta difficoltà nell'elevazione del protesto, essendo soltanto un adempimento accessorio di carattere eccezionale, nel caso in cui l'atto di protesto non possa essere elevato personalmente al debitore.

**PRESIDENTE.** Abbiamo anche un emendamento dell'onorevole Comandini, sostitutivo dell'ultima parte dell'articolo 4 con la seguente: « Esso è sottoscritto anche dal presentatore nelle ipotesi degli articoli 2 e 3 della presente legge ».

**COMANDINI.** Illustrerò brevemente questo emendamento. Abbiamo già approvato nell'articolo 1 che resta fermo il disposto dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, contenente il regolamento che disciplina la pre-

sentazione delle cambiali ai fini del protesto da parte dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario. L'aiutante ufficiale giudiziario, quando fa il protesto, non ha la figura del presentatore, ma ha una competenza propria. Infatti, secondo l'articolo 1 di questa legge, mentre il notaio può valersi dell'opera di presentatori, gli ufficiali giudiziari, quando non possono presentarsi personalmente, debbono avvalersi dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari. Però, restando fermo il disposto dell'articolo 33 del regolamento, l'aiutante ufficiale giudiziario eleva il protesto per sua mansione primaria e, pertanto, ne consegue che il protesto non deve essere firmato anche dall'ufficiale giudiziario, ma soltanto dall'aiutante ufficiale giudiziario.

Non è una questione di lana caprina. I colleghi si renderanno conto che la questione può avere ripercussioni notevoli dal punto di vista finanziario, perché una cosa è se l'aiutante ufficiale giudiziario fa il protesto in proprio, e un'altra è se lo fa come delegato dell'ufficiale giudiziario, il quale potrà avere diritto a partecipare agli utili del protesto stesso.

**DEGLI OCCHI.** L'onorevole Kuntze ha richiamato una situazione parallela nel codice di procedura penale. Io aggiungo che in questo codice è anche stabilita la restituzione in termini. Quindi, è esatto che anche per l'attendibilità economica del protesto si debba essere sicuri che si è proceduto alla notifica per lo meno nella forma che è prevista nell'emendamento Kuntze.

**BREGANZE.** Io ho ascoltato quanto detto dall'onorevole Comandini e mi spiace non avere sott'occhio il testo del decreto del Capo dello Stato del 15 dicembre 1959 n. 1229, citato nella norma dell'articolo 1, n. 2. Cerco, quindi, di ricordare a memoria qual'è la portata degli articoli citati. Pur essendo lieto, se fosse possibile, nelle more delle discussioni, richiamare il testo onde evitare erronee interpretazioni. Comunque nell'attesa io dico: ho la sensazione che quando all'articolo 1 n. 2 si è prevista la facoltà degli ufficiali giudiziari e nel contempo si è dichiarato fermo il disposto dell'articolo 33 si siano previste due ipotesi distinte: che cosa dice l'articolo 33, sempre, ripeto, citato a memoria in attesa che arrivi il volume richiesto? Dice che laddove negli uffici manchi l'ufficiale giudiziario titolare o vi sia un suo impedimento, può operare in sede di funzioni a lui attribuite l'aiutante e del pari che il capo dell'ufficio giudiziario può attribuire queste facoltà dirette all'aiutante laddove esistono

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

esigenze di servizio. Questa norma dettata dall'articolo 33 si è dichiarata espressamente confermata onde non possa ritenersi che la disposizione introdotta con n. 2, prima parte, avesse a modificare indirettamente la portata di quella norma. Ma fermo, ripeto, questo disposto per cui insisto, l'aiutante interviene *jure proprio* dell'ufficiale giudiziario impedito o assente o perché il capo dell'ufficio giudiziario ha disposto che le esigenze del servizio rendano opportuno questa azione integrativa della funzione dell'ufficiale giudiziario mi pare che ai sensi dell'articolo 2 n. 1, l'aiutante è il presentatore. È un'interpretazione che io credo sia chiara e che ha suggerito il mio emendamento integrativo all'articolo 4. Mi pare che l'interpretazione che ne dà l'onorevole Comandini non sia esatta, perché, alla fine della prima parte dell'articolo 2, si precisa espressamente che in questa ipotesi vale il disposto dell'articolo 35, secondo comma.

Anche qui sono garantite agli aiutanti le attribuzioni che spettano normalmente, cioè sia che agisca quale presentatore sia che agisca *jure proprio*, per le disposizioni indicate nell'articolo 33, il compenso è sempre lo stesso.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per l'articolo 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica, viene riconosciuta un'autonomia funzionale, agli aiutanti ufficiali giudiziari, i quali in determinati casi agiscono autonomamente, con gli stessi diritti e doveri dell'ufficiale giudiziario. L'articolo 35 dello stesso decreto dispone che, agli aiutanti ufficiali giudiziari che temporaneamente facciano il servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge, esclusi quelli di cronologico e di protesto.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. L'onorevole Comandini vuole sopprimere l'ultima parte dell'articolo?

COMANDINI. Io vorrei questa modificazione: dove è detto « nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti », metterei soltanto « nell'ipotesi degli articoli 2 e 3 », lasciando fuori l'articolo 1, dove si parla degli aiutanti ufficiali giudiziari che agiscono nella loro sede autonomamente.

BREGANZE. Se è esatta la tesi a cui prima accennavo — e che mi pareva emergere dalla prima parte dell'articolo 2 — che, cioè, dove gli aiutanti ufficiali giudiziari non agiscono per i poteri speciali dell'articolo 33 del decreto presidenziale, ma per i poteri dell'articolo 2, essi sono dei presentatori, ne con-

segue che essi hanno bisogno di una firma che convalidi il loro operato.

COMANDINI. Io non vedo che vi siano dei poteri diversi da quelli degli articoli 33 e 35 del decreto presidenziale.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Io condivido le preoccupazioni del collega Breganze. Può apparire piuttosto anormale la situazione creata da questa legge nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari, e certamente lo è sotto un certo aspetto, perché si ammettono contemporaneamente le due possibilità che l'aiutante ufficiale giudiziario svolga una attività autonoma di pubblico ufficiale incaricato di levare protesti in proprio e che svolga un'attività accessoria con la figura di presentatore. Però, il principio è stato già votato. Abbiamo approvato il concetto che l'aiutante ufficiale giudiziario può esercitare una funzione autonoma, ai sensi dell'articolo 33 del decreto presidenziale del 1959, e che può anche assumere la figura di presentatore agli effetti di questa legge. Il richiamo all'articolo 35 dello stesso decreto presidenziale, vale soltanto agli effetti economici, cioè, per stabilire che anche in questa ipotesi spetta all'aiutante ufficiale giudiziario l'indennità prevista dall'articolo 35. L'articolo 4 presuppone evidentemente che l'atto di protesto venga firmato dal notaio o dall'ufficiale giudiziario, e vuole che sia sottoscritto anche dal presentatore. Ora, se accogliessimo l'emendamento dell'onorevole Comandini, si verrebbe alla conseguenza che quando l'aiutante ufficiale giudiziario non agisce in proprio ma quale presentatore dell'ufficiale giudiziario, l'atto verrebbe firmato dall'ufficiale giudiziario ma non sarebbe controfirmato dall'aiutante ufficiale giudiziario.

COMANDINI. Io sono fermamente persuaso che l'articolo 1 numero due non crea affatto nell'aiutante ufficiale giudiziario la figura del presentatore, perché stabilisce che gli ufficiali giudiziari debbono avvalersi dell'opera loro e non adopera la parola « presentatore », usata nel n. 1. Quindi, a mio avviso, l'articolo 2 non stabilisce affatto questa duplicità di figura da parte dell'aiutante ufficiale giudiziario. Se la stabilisse, avrebbe ragione l'onorevole Guerrieri; ma siccome non la stabilisce, tengo fermo il mio emendamento.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. La stabilisce sì, perché dice « per la presentazione del titolo ». Non dice per levare il protesto. Non prevede il trasferimento globale di tutta la funzione inerente alla levata del protesto, ma soltanto la funzione riguardante



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

la presentazione del titolo. Tanto è vero che poi segue l'ultima parte: « Resta fermo quanto disposto dall'articolo 33 » il quale prevede un'ipotesi autonoma, mentre qui vi è una ipotesi nuova, quella in virtù della quale l'ufficiale giudiziario assume unicamente la figura di presentatore, con la sola differenza già rilevata che si applicano le disposizioni dell'articolo 35 la cui portata è di carattere economico.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io sono per la conservazione integrale del testo dell'articolo 4 che mi pare dopo il richiamo fatto all'articolo 33, essere definitivamente chiarito nel senso, cioè, che gli aiutanti ufficiali giudiziari vengono ad avere una duplicità di funzione: una autonoma in determinati casi e un'altra di presentatori, nel qual caso devono sottostare a tutti gli obblighi riservati ai presentatori stessi.

PRESIDENTE. L'onorevole Comandini propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« Esso è sottoscritto anche dal presentatore nella ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento Comandini.

(È approvato).

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Che cosa ne scaturisce, io non lo so. Le conseguenze pratiche, saranno oscure. Perché in questo caso firma l'ufficiale giudiziario e non firma l'aiutante ufficiale giudiziario?

PRESIDENTE. L'onorevole Kuntze ha proposto un emendamento in proposito:

« Quando il titolo, per qualsiasi motivo, non è presentato alla persona del debitore, ovvero al domiciliatario indicato nel titolo, dell'atto di protesto è dato avviso a quest'ultimo mediante raccomandata al domicilio dichiarato o eletto nel titolo ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento. Anzitutto, farei una considerazione pratica — che è forse quella di minor conto — e, cioè, che si complica il procedimento e si dà luogo ad un aumento del costo dell'operazione di protesto. Ma, a parte questo aspetto che può essere considerato secondario, vi sono da fare altri rilievi di maggior peso. Quali sarebbero gli effetti che deriverebbero dal mancato avviso?

Se si prescrive una procedura, un determinato adempimento, bisogna darsi carico di prevedere quali siano le conseguenze che sca-

turiscono dall'inosservanza del precetto. Non vorrei che possa trattarsi di conseguenze le quali contraddicano alla legislazione cambiaria, e alle convenzioni internazionali che siamo tenuti a rispettare. D'altra parte, non comprenderei nemmeno l'utilità sostanziale della cautela che si vorrebbe introdurre, dal momento che il titolo deve essere presentato per il pagamento nel luogo e nell'indirizzo indicati nel titolo. Solo in mancanza di tali indicazioni, il protesto va fatto al domicilio del debitore. Ora, qui si dice che se per qualsiasi motivo il titolo non è presentato alla persona del debitore, cioè anche nel caso in cui nel titolo sia indicato un domicilio diverso da quello del debitore, deve essere dato avviso dell'atto di protesto alla persona del debitore. Mi pare si tratti di un'innovazione le cui conseguenze non vengono valutate adeguatamente. Riterrei opportuno lasciare immutato il sistema attuale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo vorrebbe pregare l'onorevole Kuntze di ritirare questo emendamento, perché mi pare non sia questa la sede nella quale si possa parlare di modifica del tipo di quella proposta dallo stesso onorevole Kuntze. Noi non possiamo dimenticare che questa è una legge che ha solo il compito di regolare la competenza dei soggetti abilitati alla levata del protesto; non altro, mentre l'emendamento Kuntze tende a modificare addirittura la procedura del protesto, a discostarlo, a diversificarlo anche dalla legge uniforme di Ginevra a cui si è adeguata la nostra legge vigente sui protesti.

Ora io me ne preoccupo perché si finirebbe in questa maniera per modificare profondamente tutta la struttura dei protesti e con incidenti pericolosi sull'azione di regresso che deve essere esercitata e, quindi, sulla facoltà spettante al presentatore del titolo.

Perciò, siccome si tratta di cosa molto delicata, vorrei pregare l'onorevole Kuntze di rinunciare a inserire questo emendamento per le conseguenze gravi che ne possono derivare nel campo più vasto della procedura e della struttura dei protesti.

KUNTZE. Non mi pare esatta l'affermazione dell'onorevole Sottosegretario che questo disegno di legge sia limitato a stabilire la ripartizione delle competenze tra notai, ufficiali giudiziari e altri pubblici ufficiali autorizzati alla elevazione dei protesti. Basterebbe ricordare quanto è sancito all'articolo 12 di questo disegno di legge, per vedere che esso non ha nulla a che vedere con tale ripartizione di competenze.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

Potrei accogliere il suggerimento del relatore di aggiungere al mio emendamento, dopo le parole « non è stato presentato alla persona del debitore » queste altre: « ovvero al domiciliatario indicato nel titolo »; il che avrebbe all'inconveniente rilevato dal relatore stesso. Quanto alle conseguenze, non mi pare che l'avviso raccomandato sposti alcunché per quanto riguarda le norme che regolano i protesti. Si avrà soltanto la certezza che il debitore possa essere avvertito. Vediamo che in un'infinità di casi — e non sappiamo con quanta legittimità — si dice: « È stato trovato il domicilio chiuso ». « Chiuso », perché molte volte il notaio o l'ufficiale giudiziario o il presentatore vanno nelle ore in cui il domicilio, specialmente se si tratta di un negozio, è chiuso. Mi pare, quindi, che la garanzia che è chiesta nell'interesse del debitore non provochi nessuna rivoluzione nelle norme che regolano i protesti e tanto meno possa portare a delle complicazioni di carattere internazionale per quanto riguarda le convenzioni tra gli Stati in questa materia cambiaria. Per queste ragioni insisto nell'emendamento.

**GUERRIERI EMANUELE, Relatore.** Mi pare che l'onorevole Kuntze, non si sia dato carico della considerazione più importante da me fatta circa gli effetti che deriverebbero dal mancato adempimento.

**KUNTZE.** Il mancato adempimento porterebbe senz'altro alla illegittimità dell'atto di protesto!

**GUERRIERI EMANUELE, Relatore.** Il titolo deve essere pagato alla scadenza ed il protesto deve essere levato entro due giorni dalla scadenza. Si verrebbe invece a spostare il momento utile per il pagamento e di conseguenza verrebbero ad essere spostati tutti i termini per l'esercizio dell'azione cambiaria. È una conseguenza molto grave che deve essere attentamente considerata. Si è discusso in proposito anche in occasione dell'esame della proposta di legge Spadazzi, che in fondo riflette qualche cosa di analogo e si è rilevato la necessità di non modificare il delicato congegno relativo alla levata del protesto.

**DEGLI OCCHI.** Il relatore prospetta una situazione grave per quanto riguarda il protesto; d'altra parte non si ha nessuna garanzia che il protestato abbia ricevuto effettivamente l'avviso.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento Kuntze, che suona in questi termini: « Quando il titolo per qualsiasi motivo non è presentato alla persona del debitore ovvero al domiciliatario indicato nel titolo, dell'atto di protesto è dato avviso al debitore

mediante raccomandata al domicilio dichiarato o eletto nel titolo ».

**MIGLIORI.** Per dichiarazione di voto. Io voterò contro l'emendamento Kuntze per le considerazioni del relatore. Però, faccio osservare che specialmente nelle grandi città avviene che il presentatore lasci al domicilio o alla portineria del debitore un avviso col quale lo si invita allo studio del notaio o dell'ufficiale giudiziario. Domando se questo può equivalere alla presentazione del titolo. Io credo di no. Spero, quindi, che il Governo in sede di istruzioni, come è necessario quando si applica una legge modificatrice delle norme precedenti, voglia affermare che l'uso di cui ha parlato non è tollerabile.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento Kuntze di cui ho dato lettura.

*(Non è approvato).*

**BREGANZE.** Il mio emendamento, mi sembra superato, dopo la approvazione di quello dell'onorevole Comandini.

**PRESIDENTE.** Do lettura del nuovo testo dell'articolo 4:

« L'atto di protesto è redatto, in ogni caso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. Esso è sottoscritto anche dal presentatore nell'ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge ».

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 4.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 5:

« Su proposta del Consiglio notarile e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, nonché del numero di notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta, il Presidente della Corte di appello, con decreto da pubblicarsi entro il mese di novembre di ogni anno, provvede in merito alle richieste dei notai che intendano avvalersi di più presentatori.

La domanda, da parte dei notai interessati, va presentata al Consiglio notarile del distretto al quale appartengono.

Su proposta del Presidente del Tribunale e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, il Presidente della Corte di appello, con le modalità di cui al primo comma del

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

presente articolo, provvede in merito alla richiesta dei dirigenti degli uffici unici degli ufficiali giudiziari del distretto e degli ufficiali giudiziari delle preture, determinando il numero dei presentatori da assegnarsi per i giorni delle più numerose scadenze.

Ai presentatori di cui al precedente articolo 2 spetta, a carico del notaio, al quale compete anche il diritto di accesso di cui all'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, un compenso di lire 90 per ogni titolo presentato oltre al rimborso delle spese di trasporto.

Ai presentatori di cui al precedente articolo 3 spetta, a carico degli ufficiali giudiziari, il 60 per cento dell'indennità di trasferta, al netto delle ritenute erariali, per ogni titolo presentato ».

All'articolo 5 c'è un emendamento degli onorevoli Degli Occhi, Comandini e altri.

COMANDINI. Ritiro l'emendamento.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Vorrei proporre un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 5. Dove si dice: « Ai presentatori di cui al precedente articolo 3 spetta, a carico degli ufficiali giudiziari, il 60 per cento della indennità di trasferta, al netto delle ritenute erariali, per ogni titolo presentato », vorrei proporre di sostituire la stessa formulazione di cui al comma precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole Breganze, all'articolo 5, terzo comma, propone dopo le parole « ufficiali giudiziari delle preture », aggiungere « e dei segretari comunali ».

Propone, inoltre, di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 5 come segue: « Ai presentatori di cui al precedente articolo 3 spettano, a carico degli ufficiali giudiziari, ai quali compete il diritto di trasferta, il rimborso e il compenso spese previsti dal comma precedente ».

BREGANZE. Avendo noi introdotto l'istituto del presentatore anche per i segretari comunali, mi pare che occorre prevedere come debbono essere compensati i presentatori dei segretari comunali. Dobbiamo ritenere che il loro compenso sia implicito nello stipendio che normalmente percepiscono come notificatori o introdurre un compenso autonomo. Se siamo per la seconda tesi, occorre disciplinare come questo compenso sia congegnato.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Sono d'accordo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura del primo emendamento dell'onorevole Breganze: al terzo

comma dell'articolo 5 aggiungere dopo le parole « ufficiali giudiziari delle preture » « e dei segretari comunali ».

(È approvato).

BREGANZE. Potrei superare questa perplessità, aggiungendo nel mio emendamento all'ultimo comma dopo le parole « articolo 3 », queste altre: « e ai messi comunali notificatori di cui al precedente articolo 1, n. 3 ».

Però mi avvedo che il mio emendamento attribuirebbe un diritto di trasferta al segretario comunale, che non lo ha, e, contemporaneamente, a suo carico, un compenso per il messo notificatore. Rimane, quindi, il problema del compenso da dare al messo notificatore.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Propongo questa formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 5: « Ai messi comunali di cui al n. 3 del precedente articolo 1 e ai presentatori di cui al precedente articolo 3 spettano, rispettivamente a carico del segretario comunale e dell'ufficiale giudiziario, il compenso e il rimborso delle spese di trasporto, previsti nel comma che precede ».

PRESIDENTE. Metto in votazione questa formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 5.

(È approvata).

Metto in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, modificato secondo gli emendamenti già approvati:

« Su proposta del Consiglio notarile e su indicazione da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, nonché del numero di notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta, il Presidente della Corte di appello, con decreto da pubblicarsi entro il mese di novembre di ogni anno, provvede in merito alle richieste dei notai che intendano avvalersi di più presentatori.

La domanda, da parte dei notai interessati, va presentata al Consiglio notarile del distretto al quale appartengono.

Su proposta del Presidente del Tribunale e su indicazione, da esso fatta, del numero massimo di accessi che ciascun presentatore può effettuare giornalmente, per singole sedi segnalate, il Presidente della Corte di appello, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, provvede in merito alla richiesta dei dirigenti degli uffici unici degli ufficiali giudiziari del distretto, degli ufficiali

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

giudiziari delle Preture e dei segretari comunali, determinando il numero dei presentatori da assegnarsi per i giorni delle più numerose scadenze.

Ai presentatori di cui al precedente articolo 2 spetta, a carico del notaio, al quale compete anche il diritto di accesso di cui all'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, un compenso di lire 90 per ogni titolo presentato oltre al rimborso delle spese di trasporto.

Ai messi comunali di cui al numero 3 del precedente articolo 1 e ai presentatori di cui al precedente articolo 3 spettano direttamente a carico del Segretario comunale e dell'Ufficio giudiziario, i compensi e il rimborso delle spese di trasporto previste nel comma che precede ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Per il provvedimento di cui all'articolo 5 della presente legge si deve tener conto di un'equa ripartizione tra le due categorie, avuto riguardo alle statistiche dell'ultimo biennio, agli eventuali accordi locali tra le categorie stesse in base all'importo degli effetti cambiari, nonché al numero dei notai che effettivamente levano protesti o ne facciano richiesta. Si deve, altresì, tener conto di un'equa distribuzione tra i notai stessi ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Il decreto del Presidente della Corte di appello è pubblicato sul foglio degli Annunzi legali della provincia ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« La presentazione del titolo non può essere effettuata, dal 1° ottobre al 31 marzo, prima delle ore sette e dopo le diciannove; dal 1° aprile al 30 settembre, prima delle ore sei e dopo le ore venti ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« I pubblici ufficiali abilitati ai protesti non possono accettare i titoli provenienti dagli istituti di credito che non siano a loro consegnati in tempo utile ed in ogni caso non oltre le ore diciotto del giorno successivo alla scadenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« I pubblici ufficiali abilitati in modo permanente ai protesti, possono, d'intesa con gli istituti di credito, concordare la ripartizione dei titoli in base alla somma sugli stessi indicata.

Gli accordi di cui al precedente comma sono sottoposti all'approvazione del Presidente della Corte di appello.

Nel caso in cui non si raggiungano gli accordi di cui al primo comma e sempre ai fini di un'equa ripartizione, tra le categorie dei notai e degli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, il Presidente della Corte di appello, sentiti i Consigli notarili ed i dirigenti degli uffici unici e tenute presenti le situazioni delle varie sedi del distretto, può determinare la ripartizione dei titoli in base alla somma sugli stessi indicata ».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« Per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione alla entità delle infrazioni stesse ».

All'articolo 11, c'è un emendamento dell'onorevole Kuntze. Egli propone di premettere all'articolo le seguenti parole: « Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non le sembra che sia superfluo? L'azione penale è sempre salva in tutti i casi.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 1963

KUNTZE. Potrebbe essere superfluo in effetti. Però non è una formulazione nuova nella nostra legislazione. In moltissime altre ipotesi, si fa sempre salva l'applicazione della sanzione penale.

È un elemento di carattere formale e non sostanziale. Non è altro che l'adozione di una formula vigente in quasi tutti gli altri provvedimenti di legge.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Kuntze insiste, pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 11:

« Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato, per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all'entità delle infrazioni stesse ».

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

Il debitore, che adempia al pagamento nel termine di giorni cinque dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al Presidente del Tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto di pagamento.

Il Presidente, accertata la regolarità dell'adempimento, dispone, con provvedimento steso in calce alla istanza, la cancellazione richiesta e l'annotamento dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. Tale elenco è depositato ogni quindici giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio. Chiunque pubblici notizie relative a detto elenco è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000, salva ogni altra più grave sanzione.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicoli indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1959, n. 59 ».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Presidente della Corte di appello potrà, in qualsiasi momento, apportare variazioni ai provvedimenti di cui all'articolo 5 della presente legge secondo la procedura in essi stabilita, ferma la pubblicazione richiesta all'articolo 7 ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

« Il Governo è autorizzato ad emanare norme regolamentari per l'attuazione della presente legge nel termine di un anno dalla sua pubblicazione ».

BREGANZE. Vorrei pregare il rappresentante del Governo se è possibile abbreviare questo termine di un anno.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il termine di un anno è ragionevole se si vuole che sia rispettato. Se lo abbreviamo, non possiamo avere analogo garanzia.

BREGANZE. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15:

« La presente legge entrerà in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

COMANDINI. Giunti al termine dell'esame degli articoli, raccomando che si tenga conto in sede di regolamento dell'articolo 9, per il quale devono essere consegnati i titoli in ogni caso non oltre le ore 18 del giorno successivo alla scadenza. Siccome la scadenza

può essere quella normale o quella prorogata, in base alle disposizioni legislative relative alle banche, nel regolamento deve essere precisato che per « scadenza » s'intende quella normale o quella prorogata per la chiusura delle banche al sabato.

È una raccomandazione che non credo sia inutile.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge dovrebbe essere votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Rimarrebbe, quindi, da votare la legge a scrutinio segreto.

Misure di prudenza richiedono che la votazione venga fatta in una prossima tornata per il caso che ci sia un coordinamento che vada in qualche punto oltre il motivo formale. Possiamo mettere in votazione il disegno di legge sugli agenti di custodia.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3071, esaminato nella seduta precedente.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia » (3071).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei Leonetto, Andreucci, Berlinguer, Bisantis, Breganze, Bufardeci, Buzzelli, Casiani, Cavaliere, Cocco Maria, Coggiola, Comandini, Dante, Degli Occhi, Di Paolantonio, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariani Nello, Mariconda, Migliori, Murgia, Pallazolo, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Re Giuseppina, Sforza, Silvestri, Viviani Arturo e Zoboli.

**La seduta termina alle 12,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI